

DELIBERA 349

OGGETTO:

RECEPIMENTO, CON MODIFICAZIONI, DELLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 30/ 01/ 2001 CHE STABILISCE I CRITERI E LE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 4 BIS DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 "INTERVENTI URGENTI PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' A FAVORE DI ZONE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI". REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 90 DEL 22.01.2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis...

DELIBERA

1. di revocare, per i motivi in premessa indicati, la deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 22 gennaio 2001;
2. di recepire i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 4 bis della Legge 365/2000 stabiliti dalla Direttiva del 30.01.2001 del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, nel testo allegato alla presente deliberazione, ivi compresa la relativa modulistica, parte integrante e sostanziale della stessa.

MINISTERO DELL'INTERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Dipartimento Enti Locali,
Servizi di Prefettura e Protezione Civile

Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365

1. Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"), a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza delle calamità idrogeologiche dell'autunno 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 valgono le seguenti direttive attuative.

1.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi per:

- unità immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;
- unità immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;
- beni mobili o beni mobili registrati: il contributo è concesso in relazione al nucleo familiare.
- immobile adibito ad autorimessa sito nel Comune di residenza o in un Comune diverso, qualora risulti di pertinenza ad una unità abitativa.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento, in questo ultimo caso previo assenso del proprietario. Sono ammissibili a contributo le domande presentate, nel caso di decesso del proprietario, dagli eredi legittimi, in linea retta, affine o collaterale previsti dal codice civile.

1.2. Spese ammissibili

I contributi possono essere richiesti relativamente a:

- lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, anche di immobili in corso di costruzione che hanno o non hanno subito danni e che venendo a trovarsi in zone dichiarate inedificabili a causa dell'alluvione non possono essere ultimati e debbono eventualmente essere delocalizzati, tenendo nel debito conto la situazione dei lavori al momento dell'alluvione.
- ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso Comune o in un Comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata; la delocalizzazione è ammessa anche su Comune limitrofo di altra Regione;
- ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;
- redazione della perizia asseverata o meno dei danni subiti;
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati;
- impianti fissi esterni quali cisterne o bomboloni di gas, con esclusione del loro contenuto.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Le provvidenze concesse in base alle ordinanze 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all'articolo 4-bis della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art.3, comma 2, dell'Ordinanza summenzionata.

Nella fattispecie, gli acconti erogati

- eccedenti il contributo concedibile in base alla 365/2000
- non sono comunque ripetibili.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare.

1.3. Entità e tipologia dei benefici concedibili.

La Regione provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art.4-bis della legge per il tramite dei Comuni (cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Unità immobiliari ad uso o destinazione di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case)

Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq. e per un valore

a mq. non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla Regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni.

Si intende prima casa, l'immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o l'abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado.

Per superficie utile abitabile si intende quella calcolata come superficie complessiva ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 applicativo della Legge 457/78. Per limite massimo di costo ammissibile si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n.2844 del 23 agosto 1999, che stabilisce detto limite nella misura massima di lire 1.700.000 al mq. più IVA, con un eventuale maggiorazione del 18% in presenza di casi specifici e di particolari situazioni territoriali, sulla base di documentate motivazioni. Si precisa che in presenza di rilocalizzazioni su aree assegnate da Amministrazioni comunali, il costo ammissibile può essere ridotto.

b) unità immobiliari ad uso o destinazione abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case).

Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso Comune o in un Comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).

c) unità immobiliari ad uso o destinazione di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili (prime case)

Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.

Per il concetto di prima casa, vale quanto indicato alla lettera a) 2° comma.

d) unità immobiliari ad uso o destinazione abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case) Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.

e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile

Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (1^a casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti.

Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.

Detto contributo può essere richiesto dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini.

f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati

Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £.50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Al proprietario di beni mobili dislocati in più unità abitative spetta un unico contributo nel limite massimo di £.50.000.000.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

- in ragione di £. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
- in ragione di £. 100.000 al mq. per locali adibiti a garage, box, cantina o altri locali accessori a servizio della residenza danneggiati dagli eventi alluvionali.

- in ragione di £.500.000 per i beni nella roulotte, caravan o camper.

Il contributo è altresì ripartibile in caso di più proprietari.

Per determinare il numero dei vani la perizia fa riferimento ai soli locali interni all'abitazione secondo quanto stabilito dall'Ufficio del Territorio di Aosta (Ex. U.T.E.); per tutti gli altri locali accessori a servizio della residenza il contributo è pari a £.100.000 al mq.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in £.30.000.000.

Per i beni mobili registrati il valore massimo ammissibile a contributo è quello desunto dalla valutazione di mercato riportata dal listino Eurotax (vendita) o da riviste specializzate, di settore (pubblicazioni riferite al periodo dell'evento), nell'ipotesi di demolizione certificata del mezzo, o dal

documento fiscale probante relativo alla riparazione, nel caso di ripristino del mezzo. In caso di alienazione del mezzo non è erogabile alcun contributo. La valutazione di cui sopra, concernente beni mobili registrati immatricolati anteriormente alla data riportata dal listino o dalle riviste suindicate, subirà un'ulteriore riduzione del 20% all'anno fino al raggiungimento della misura minima di £. 500.000 (cinquecentomila). La valutazione di un bene mobile registrato non riportato sui listini o riviste suindicate sarà comunque pari a £.500.000 (cinquecentomila).

1.4.Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

La Regione provvede al trasferimento ai Comuni dei fondi necessari relativi ai benefici elencati al precedente paragrafo 1.3. previo ricevimento del "modello riepilogativo" allegato alla presente Direttiva.

a) Presentazione delle domande La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato "A"), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della Direttiva Ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, e comunque entro il 20 aprile 2001, presso il Comune in cui è sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso.

La domanda in allegato "A" deve essere compilata integralmente.

Fanno eccezione le domande relative a situazioni locali che per condizioni atmosferiche (innervamento o altro) o per altre condizioni (delocalizzazioni, ecc.) non sono visitabili e valutabili: le stesse, presentate nei termini, possono essere integrate successivamente in condizioni di praticabilità dei luoghi. Tale situazione deve essere attestata da apposita dichiarazione del Sindaco.

b) Documentazione Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

· Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;

· Perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni e perizia non asseverata in caso di richiesta di contributo inferiore ai 30 milioni;

· eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

· eventuale delega dei proprietari e/o comproprietari in ordine alla richiesta di contributo e alla riscossione dei mandati di pagamento.

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

Il Comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla Regione tramite l'allegato "modello riepilogativo" e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

E' consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell'invio da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n.15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato "B"); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.

Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23.10.2000. Lo scontrino fiscale non costituisce documentazione fiscale probante.

1.5.Controlli

La Regione disciplina secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verificano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di Protezione civile lo richieda, la Regione trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.

2. Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili o scorte a causa delle calamità idrogeologiche dei mesi dell'autunno 2000 e site nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, valgono le seguenti direttive attuative.

2.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori della Regione o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

- Imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi. Vengono considerate imprese agricole quelle in cui l'agricoltore possiede i requisiti minimi indispensabili ai fini dell'ottenimento dell'indennità compensativa (verde agricolo) sulla base dei parametri introdotti con la programmazione del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006 e relativi criteri applicativi;

- Studi professionali;

- Società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

- Persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati;

Sono ammissibili a contributo le domande presentate, nel caso di decesso del proprietario, dagli eredi legittimi, in linea retta, affine o collaterale previsti dal codice civile.

2.2. Entità e tipologia dei benefici concedibili

La Regione, direttamente o per tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1., secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Imprese con più di 20 dipendenti, studi professionali e società sportive A questi soggetti spettano:

a.1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;

a.2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento.

b) Imprese artigiane e imprese di altro genere fino a 20 dipendenti

a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.

c) Attività produttive con riduzione del volume di affari

a queste imprese è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

- Riduzione del volume di affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente;

- Impossibilità di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre 30 giorni in conseguenza degli eventi calamitosi.

d) Disposizioni comuni alle precedenti lettere a), b) e c)

- I contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste;

- Per “dipendenti”, ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
 - I benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;
 - Dai contributi concessi viene detratto l’acconto eventualmente percepito ai sensi dell’Ordinanza 3090/2000;
 - Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall’importo della spesa ammissibile a contributo.
- e) Persone fisiche proprietarie di immobili destinati all’esercizio di impresa A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti nel limite massimo di Lire 500 milioni. Il contributo spetta anche se il locatario non intende riprendere l’attività.

2.3. Interventi ammissibili

Tenuto conto che la finalità dell’intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell’area colpita, i contributi di cui al punto 2.2. devono essere impiegati per le seguenti finalità, con ammissibilità al principio della delocalizzazione, debitamente motivata:

- Lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale.
- Lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino e/o di demolizione e ricostruzione dei fabbricati, anche in corso di costruzione, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere.
- Ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi. Il riacquisto può effettuarsi anche tramite leasing.
- Ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati). La ricostituzione delle scorte può avvenire altrove, anche in altra Regione, se il magazzino dell’Impresa è inagibile, ma deve riguardare comunque prodotti attinenti l’attività danneggiata.
- Per i lavori in economia, spese connesse all’acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei 30 giorni successivi all’evento calamitoso;
- Lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalità di cui al presente punto;
- Ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;
- Perizia asseverata o meno dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2., lettere a), b), c) e d) si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2., lettera e) sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell’art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva.

2.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

La Regione provvede a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2., attenendosi alle seguenti modalità.

a) Presentazione delle domande La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dello studio professionale o della società sportiva o dell’organizzazione di volontariato o dal proprietario dell’immobile destinato all’impresa, deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della Direttiva Ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, e comunque entro il 20 aprile 2001, presso la Regione in cui ha sede il soggetto richiedente oppure ove il soggetto si trovava per ragioni inerenti la propria attività durante l’evento calamitoso.

La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.

Fanno eccezione le domande relative a situazioni locali che per condizioni atmosferiche (innevamento o altro) o per altre condizioni (delocalizzazione, ecc.), non sono visitabili e valutabili; queste domande, presentate nei termini, potranno essere integrate successivamente, in condizione di praticabilità dei luoghi, fermo restando che tale situazione dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del Sindaco.

b) Documentazione allegata alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa,
- Perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni e non asseverata per valori inferiori a 30 milioni;
- Eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;
- Solo per la concessione del beneficio di cui alla lettera c) del paragrafo 2.2., copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del Sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per più di 30 giorni;
- Solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene). L'acquisto in leasing deve essere documentato con il relativo contratto, riportante il valore del bene;
- Eventuale delega dei proprietari e/o comproprietari in ordine alla richiesta di contributo e alla riscossione dei mandati di pagamento.

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

- La Direzione Gestione Eventi Calamitosi del Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile predisponde l'istruttoria delle domande presentate e provvede alla definizione e alla concessione dei benefici previsti dal punto 2.
- L'erogazione del contributo a fondo perduto nei limiti previsti può avvenire in un'unica soluzione o per acconti più saldo finale, comunque documentabili con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto su apposito modello (allegato D).
- L'erogazione della concessione del finanziamento in conto interessi, nei limiti previsti, avviene in un'unica soluzione.
- La durata del finanziamento in conto interessi non può superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non può essere inferiore al 1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti la Regione o gli enti esterni incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate tutte le modalità relative alla gestione dei contratti di finanziamento;
- Entro 12 mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla Regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello allegato (allegato "D"), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente punto 2.3.

2.5. Controlli

La Regione disciplina, secondo i propri ordinamenti, le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verificano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della Protezione Civile lo richieda, la Regione trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati.

2.6. Garanzie

Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi la Regione, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, può erogare appositi contributi, anche destinando parte

delle risorse ad essa assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo la Regione, anche al fine di garantire omogeneità degli interventi tra i diversi settori produttivi, può utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.

2.7 Interventi specifici nel settore agricolo

Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e precisamente:

- a) i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lett. b)/c/d/f)*
- b) i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lett. a)*
- c) i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lett. b)*

*gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda allegata "C", di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n. 185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n. 365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.